



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

ACCORDO

TRA

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

E

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

La Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali con sede in Roma, via Michele Mercati 4, rappresentata dal Direttore pro-tempore, Dott.ssa Rossana Rummo, nata il 30.8.1953

E

La Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio con sede in Roma, via di San Michele, 22, Roma, rappresentata dal Direttore pro-tempore, Dott. Francesco Scoppola, nato il 26.9.1952

PREMESSO CHE

le norme recentemente introdotte nell'ordinamento giuridico dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, di conversione in legge del D.L. 19.6.2015, n. 78, intervengono in materia di tutela dei beni librari di proprietà non statale, modificando gli articoli 4, 5 e 63 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, che, attribuiva alle Regioni *"le funzioni di tutela... che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe incisioni non appartenenti allo Stato..."*;

l'Art. 16 della L. 6 agosto 2015, n. 125 ha nuovamente attribuito allo Stato l'esercizio delle funzioni di tutela in materia di beni librari di proprietà non statale;

le Soprintendenze bibliografiche regionali hanno portato a termine i procedimenti avviati entro il 14 agosto, e a decorrere dal 15 agosto 2015, data di entrata in vigore della Legge, non essendo previsto un regime transitorio, tutte le attività sono state sospese in attesa di una regolamentazione della materia;

il Ministero deve affrontare un grande impegno organizzativo per dare compiuta ed efficace attuazione alla norma in parola, che risulta generare un rilevante carico di procedure;

la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali competente è priva della necessaria articolazione sul territorio.

il comma 3 dell'art. 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio risulta così modificato:
"Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano..., le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, su certe geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici non appartenenti allo Stato";



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

nelle more dei suddetti accordi, è urgente individuare possibili misure organizzative che a regime garantiranno la gestione della nuova competenza acquisita, nella sostanziale invarianza degli assetti organizzativi definiti dal DPCM n. 171/2014;
nelle more della revisione del D.M. 27 novembre 2014;

VISTI

- il decreto legislativo 165 del 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- il decreto-legge del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
- il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante: “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
- il D.M. 27 novembre 2014 concernente: “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;
- le note della Direzione generale Biblioteche n. 17187 del 10 settembre 2015 e n. 18036 del 25 settembre 2015;
- la nota della Direzione generale Archivi n. 13271 del 22 settembre 2015;
- la nota del Segretariato generale n. 11367 del 2.10.2015, ha invitato la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali e la Direzione generale Archivi, nelle more della revisione del D.M. 27 novembre 2014, a formalizzare il presente accordo;
- la nota dell’Ufficio legislativo n. 23445 del 6 ottobre 2015;
- la nota di informativa alle OO.SS

CONVENGONO CHE

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 1 - La Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, per l’attività istruttoria necessaria alla predisposizione degli atti finali, **si avvale** degli Uffici Esportazione competenti per territorio dipendenti dalla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio con il supporto essenziale del personale in servizio, opportunamente identificato dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali presso le Biblioteche pubbliche statali, ubicate nei medesimi territori, dotato delle specifiche competenze tecnico-scientifiche richieste per lo svolgimento delle seguenti funzioni sinora svolte dalle Soprintendenze bibliografiche regionali in materia di tutela di beni bibliografici di proprietà non statale connesse alla libera circolazione e all’esportazione dei beni bibliografici :

- a) espletamento delle procedure connesse al rilascio dell’autorizzazione preventiva al trasferimento ed all’esportazione temporanea di beni librari in occasione di mostre e manifestazioni culturali fuori dal territorio della Repubblica (Art. 66);



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

- b) espletamento delle pratiche per l'importazione temporanea, nel caso di prestito di opere provenienti dall'estero;
- c) procedure connesse al rilascio di autorizzazioni e conseguenti attestati di esportazione temporanea, nonché di licenze di esportazione temporanea che possono essere richiesti da: librai in occasione di mostre mercato estere; case d'asta per far visionare al cliente straniero opere che saranno messe all'asta in Italia. Inoltre, espletamento di richieste e conseguente rilascio di certificazioni di spedizione/importazione temporanea da parte di case d'asta per far visionare al cliente italiano opere che saranno messe all'asta all'estero;
- d) procedure connesse al rilascio di autorizzazioni e conseguenti attestati di libera circolazione per l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica di beni bibliografici (art. 78) e, in caso di diniego, proposta alla Soprintendenza archivistica competente di avvio del procedimento di dichiarazione di bene culturale (art. 14);
- e) facoltà di proposta al Ministero per l'acquisto coattivo dei beni librari per i quali è stato richiesto l'attestato di libera circolazione (art. 70);
- f) in caso di esportazioni di beni bibliografici fuori dal territorio dell'Unione Europea, rilascio della licenza di esportazione (art. 74);

Art. 2 - Le attività di cui alle procedure sopra citate, nonché quelle relative ad eventuali ed ulteriori richieste che potranno pervenire agli Uffici competenti, saranno attuate dagli Uffici Esportazioni competenti per territorio, con la stretta collaborazione di bibliotecari esperti che la Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali metterà a disposizione. La stessa Direzione provvederà alla nomina dei funzionari bibliotecari che dovranno essere presenti nelle Commissioni tecniche che presso gli Uffici Esportazione esaminano i beni presentati per l'uscita dal territorio nazionale. Al fine di non gravare gli Uffici stessi delle procedure informatizzate che attualmente sono gestite dal sistema SUE, si potrà valutare, nel caso dei beni librari, di rilasciare tutte le sopraindicate certificazioni in formato cartaceo. La Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, per tutto il periodo di vigenza del presente accordo di avvalimento degli Uffici Esportazioni, fornirà tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle procedure sopra descritte.

Art. 3 - La Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio darà le opportune disposizioni in merito Uffici dipendenti e si farà garante presso la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del rispetto del presente accordo.

Art. 4 - Il presente accordo ha carattere transitorio e temporaneo e in ogni caso si intende risolto alla stipula degli accordi con le Regioni di cui all'art. 15 della L. 241/90;

Per la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Rossana Rummo

Per la Direzione Generale Belle
Arti e Paesaggio

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Scoppola

Rummo, 20 OTT. 2015